



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 21/04/2015

Affidamento del servizio di allestimento e creazione stands per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila nell'ambito del Salone della Ricostruzione.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio Speciale;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, prot. n. 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale il Dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 2012;

Considerato che, in data 23/09/2014, il Dott. Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco di L'Aquila le dimissioni da tale incarico con decorrenza 1/10/2014;

Visto il Decreto del Sindaco di L'Aquila n. 116 del 20/11/2014 di conferimento al Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Titolare dell'Ufficio Speciale, dell'incarico di sola gestione delle attività ordinarie dell'Ufficio Speciale;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. n. 14348 del 28/11/2014, di intesa al sopra citato Decreto del Sindaco;

Preso atto che con Decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città

di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Considerato che dal sisma del 6 aprile 2009 si svolge annualmente a L'Aquila il Salone per la Ricostruzione, evento fieristico promosso e organizzato da ANCE Abruzzo, insieme ad ANCE L'Aquila, ANCE Chieti, ANCE Pescara, ANCE Teramo, e Carsa srl, in partnership con Bologna Fiere-SAIE, con l'obiettivo di focalizzare al suo interno tutte le dinamiche della ricostruzione;

Rilevato che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione intende prender parte, come ogni anno, al suddetto evento con l'obiettivo di promuovere la propria attività e portare a conoscenza i cittadini dei risultati raggiunti nell'ambito della ricostruzione della città di L'Aquila;

Preso atto della necessità di organizzare la partecipazione dell'USRA al Salone della Ricostruzione;

Richiamata la determinazione n. 105 del 13.04.2015 con la quale si è deciso di procedere all'affidamento diretto del servizio di allestimento e creazione stands per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila nell'ambito del Salone della Ricostruzione, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 163/2006, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento e, dell'art. 9 del Regolamento USRA previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità del prezzo;

Visto l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Dato atto che non è attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio di cui trattasi compatibile con le esigenze e la durata necessarie all'Ufficio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."*

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *“gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice”*;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale *“per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili”*;

Considerato quanto risultante dalla verifica informale delle condizioni di mercato al fine di pervenire ad un confronto tra costi, servizi ed ambiti operativi di alcune ditte operanti nel settore di cui trattasi;

Dato atto che è stata inviata, tramite e-mail, una richiesta di preventivo alle seguenti società:

- One Group Comunicazione Creativa,
- Saf Allestimenti SRL,
- Centro Uffici L'Aquila S.a.s. Di Pangrazio Cristina,
- Centro Servizi Arquati S.a.s di D'Alesio PeC.,
- Creation Vetrina Group S.r.l,
-

Considerato che le seguenti società:

- Centro Uffici L'Aquila S.a.s. Di Pangrazio Cristina,
- Centro Servizi Arquati S.a.s di D'Alesio P.e C.,
- Creation Vetrina Group S.r.l,

non hanno inviato alcuna offerta;

Vista l'offerta economica del 20/04/2015 per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila, pervenuta tramite pec dalla società Saf Allestimenti SRL ed acquisita al Protocollo U.S.R.A. 21/04/2015 – 06062;

Vista l'offerta economica del 21/04/201 per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila, pervenuta tramite pec dalla società One Group Comunicazione Creativa ed acquisita al Protocollo U.S.R.A. 21/04/2015 – 06080;

Considerato che, a seguito del confronto tra tariffe e servizi elencati nei progetti presentati, l'offerta economicamente più conveniente risulta essere quella presentata dalla società One Group Comunicazione Creativa;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di affidare alla società One Group Comunicazione Creativa il servizio di allestimento e creazione stands per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del Salone della Ricostruzione de L'Aquila a far data dalla formalizzazione dell'affidamento;

Ritenuto di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto di dover impegnare per il servizio di cui trattasi, la somma di € 24.700,00 oltre IVA, per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa, l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il seguente codice identificativo gara (CIG): **Z541438449**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.6 "assistenza tecnica", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte del presente provvedimento;
2. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, alla società One Group SRL, il servizio di creazione e allestimento stands per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del Salone della Ricostruzione de L'Aquila;
3. Di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Di individuare il Responsabile Unico del procedimento nel firmatario della presente determinazione;
5. Di impegnare per il servizio di cui trattasi, la somma di € 24.700,00 oltre IVA;
6. Di dare atto che ai fini legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il seguente codice identificativo gara (CIG) **Z541438449**;
7. Di dare atto che agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.6 "assistenza tecnica", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 21 aprile 2015



Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della città di L'Aquila
ing. Raniero Fabrizi